

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 17/2019**

**OGGETTO:** LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate previsto dall’articolo 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015 dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI).

Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. 127/2015, inserito dalla Legge di bilancio 2018, prevede che i soggetti coinvolti sono gli stessi per i quali è stato stabilito l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica: soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti già esonerati dalla fatturazione elettronica: coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 e quelli che applicano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, produttori agricoli art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti che hanno optato per la L. 398/1991 con proventi inferiori ad euro 65.000 e coloro le cui fatture debbono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente ad esse e solo per l’anno 2019).

Per espressa previsione normativa, l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda tutte le operazioni di cessione e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (intracomunitari ed extra-UE).

Sono interessate dalla comunicazione anche le operazioni nei confronti di privati che non hanno la residenza in Italia.

Come specificato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, le informazioni da trasmettere sono quelle riguardanti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Si ricorda che non è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti (INTRASTAT). Tali elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i contenuti finora stabiliti, salvo le semplificazioni già in vigore dal 1.1.2018.

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, per tale intendendo la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.

Per le sole **fatture emesse**, la comunicazione può essere eseguita trasmettendo al SdI l’intera fattura in formato XML, indicando uno dei codici convenzionali appositamente previsti nel campo “CodiceDestinatario”.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-*quater*, D.Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la

trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

### **Costi del servizio**

L'introduzione del nuovo adempimento, implicherà per lo Studio rinnovati impegni professionali, oneri organizzativi e costi aggiuntivi che non potranno essere ricompresi e assorbiti negli attuali onorari praticati alla clientela. Il costo per i nuovi adempimenti è fissato in:

- Contabilità interne: euro 25,00 + Iva (a comunicazione);
- Contabilità esterne (solo invio): euro 25,00 + Iva (a comunicazione se il file ricevuto risulta immediatamente inviabile; il costo potrà essere rideterminato nel caso di eventuali problematiche legate all'invio).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Cordiali saluti

*Ronciglione 28/08/2019*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**